

Patriziati di

Bogno



Certara



REGOLAMENTO D'USO

(stato 16 novembre 2016)

1

STRADA FORESTALE ENDUN – ALPE COTTINO

**Tratte:
Endun – Freggio
Freggio – Alpe Cottino**

Stato 21 marzo 2018

I PATRIZIATI di Bogno e Certara (in seguito: Patriziati)

Richiamati:

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr) nonché, segnatamente, l'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr).

Visti

I Messaggi approvati :

- dell'Assemblea patriziale di Certara del 23 marzo 2017
- dell'Assemblea patriziale di Bogno del 27 marzo 2017

Preso atto

- della Convenzione stipulata tra i Patriziati (in seguito Convenzione), approvata dalla Sezione Enti locali con decisione del 21 marzo 2018

2

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale Endun - Freggio– Alpe Cottino, in seguito strada forestale, come da planimetria annessa;
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della pista forestale.

Art. 2 Principi

¹La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.

²L'accesso alla strada forestale è sbarrato dalle esistenti barriere poste in zona Endun, Gardada e Costa (Fontanel). Una segnaletica stradale è posta in corrispondenza delle barriere.

³I Patriziati possono circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

⁴La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:

- con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

⁵ I Patriziati designano una Commissione composta da un membro di ciascun Patriziato con le competenze decisionali e amministrative previste dal presente regolamento. Il segretariato della Commissione è assunto dal Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (in seguito CVC).

⁶ La Commissione allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali e informa i Patriziati sugli aggiornamenti. Un aggiornamento generale avviene entro fine anno.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

¹La Commissione rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:

- proprietari e/o aziende/impresе forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- proprietari/gestori di aziende agricole e/o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.

² La Commissione rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone o Enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:

- a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
- b) esercitazioni militari;
- c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
- e) altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento sul territorio di proprietà dei Patriziati.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

La Commissione può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari e usufruttuari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina;
- c) frequentatori delle sagre della regione, in particolare sagra San Lucio e sagra San Rocco;
- d) altri utenti in casi particolari e giustificati;

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta (lettera o posta elettronica) alla Commissione indicandone il motivo.

II) Decisione

¹Tutte le autorizzazioni:

- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dalla Commissione e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
- b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando per l'apertura delle barriere;
- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
- e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.

²L'autorizzazione eccezionale:

- a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
- c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di membri diretti del suo nucleo familiare;
- d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento;
- e) può essere rilasciata per una durata massima di un anno civile;
- d) per motoslitte e gatto delle nevi sono fissati contingenti di transito e fasce orarie. Per quanto non previsto dal presente regolamento fa stato il Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada dell'8 gennaio 2008.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione decade al termine della durata indicata e può essere prolungata per motivi giustificati mediante richiesta scritta.

²In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave e/o il telecomando delle barriere e ha il diritto di rimborso della cauzione.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida della Commissione per giustificate ragioni o per motivi di interesse pubblico.

²Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.

²Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.

³Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

¹L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada forestale e così fissato:

- a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
da CHF 100.00 a CHF 200.00 all'anno;
da CHF 30.00 a CHF 50.00 al mese;
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina:
da CHF 10.00 a CHF 20.00 al giorno;
- c) frequentatori delle sagre della regione, in particolare sagra San Lucio e sagra San Rocco:
da CHF 10.00 a CHF 20.00 al giorno;
- d) altri utenti in casi particolari e giustificati:
- da CHF 10.00 a CHF 5'000.00 indipendentemente dal numero di transiti.

²Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dai Patriziati tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.

³La Commissione stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi delle barriere e/o telecomandi

¹Per ogni chiave (ev. telecomando) viene prelevata una cauzione fino ad un massimo di CHF 300.00, rimborsabili alla riconsegna.

²La Commissione tiene aggiornato il registro delle chiavi consegnate e informa i Patriziati.

³Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

Art. 11 Disposizioni particolari

¹La Commissione può in situazioni particolari, limitare o vietare, la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.

²Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti dei Patriziati.

³I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.

⁴Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t e la larghezza massima è fissata a 2.30 m. Questi limiti sono indicati mediante segnaletica in corrispondenza delle barriere.

⁵In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente la Commissione.

⁶Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

⁷La Commissione informa i beneficiari delle autorizzazioni in merito alla loro responsabilità conseguenti a eventuali danni.

Art. 12 Divieti

¹Agli utenti della strada forestale è vietato:

- permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
- il parcheggio sulle piazze di scambio;
- il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato;
- il deposito di materiale, attrezzi o macchinari di ogni genere lungo tutto il tratto stradale, sui piazzali e fondi adiacenti.

²Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dalla Commissione o in caso di assoluta necessità, con spese a carico del richiedente.

Art. 13 Vigilanza

¹I Patriziati vigilano sull'osservanza del presente Regolamento.

²La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dalla Commissione relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi consegnati.

Art. 14 Contravvenzioni

¹Per quanto non espressamente riservato agli organi di Polizia le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dai Patriziati conformemente agli artt. 118 segg. LOP.

²Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di reclamo alla stessa entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.

²Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOP.

Art 16 Modifiche e/o aggiornamenti

Le modifiche o gli aggiornamenti del presente regolamento necessitano dell'approvazione unanime di tutte le Assemblee dei Patriziati stipulanti.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
Ris. N. 1281 del 21 marzo 2018

Per i Patriziati di:

- Bogno

.....

- Certara

.....

Allegata planimetria di progetto

